

DELIBERA N. 30/06/CSP

**Procedimento nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.  
(emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4)  
per la violazione degli articoli 1 e 2, commi 1, 3, 6 e 7 della delibera n. 22/06/csp  
("Liberi tutti – La voce degli italiani" del 4 febbraio 2006)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 6 febbraio 2006 e nella sua prosecuzione del 9 febbraio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, e comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, commi 1, 3, 6, e 7 e l'articolo 4, comma 3;

VISTO l'atto del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi in data 7 febbraio 2006, PROC N. EP/01 - 06, notificato alla parte in pari data, alle ore 13.05, con il quale è stata contestata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4, l'inosservanza degli articoli 1 e 2, commi 1, 3, 6 e 7, della delibera n. 22/06/CSP di attuazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto nel programma "Liberi Tutti – La voce degli italiani", trasmesso in data 4 febbraio 2006, ore 21.15, e, in replica in data 5 febbraio seguente, alle ore 16.00, sia la partecipazione dell'on. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, che le modalità di partecipazione e selezione del pubblico sono risultati in violazione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione previsti dalla citata delibera n. 22/06/CSP;

VISTE le memorie difensive trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione al procedimento in oggetto, pervenute in data 8 febbraio 2006 (prot. n. 4638/06), alle ore 12.00, nelle quali l'emittente televisiva, oltre che ribadire le eccezioni proposte in sede di ricorso dinanzi al TAR Lazio nei confronti della delibera n. 22/06/CSP, ha evidenziato, in particolare, che:

- 1) con riferimento alla violazione dei principi di cui alla delibera n. 22/06/CSP nella puntata in questione, si fa presente che la conduttrice ha espressamente annunciato, in apertura, l'invito a partecipare rivolto al prof. Romano Prodi, leader dello schieramento di centro – sinistra, come risulta *per tabulas*, al quale verrà offerto un tempo analogo a quello attribuito al Presidente del Consiglio;
- 2) l'invito al leader dello schieramento di centro – sinistra mostra come il programma abbia inteso dedicare delle puntate "monografiche" ai due principali protagonisti del prossimo scontro elettorale, fornendone un ritratto completo, anche tramite le testimonianze degli altri ospiti presenti in studio;
- 3) nelle sette puntate andate in onda prima di quella contestata sono stati sempre ospitati rappresentanti sia del centro – sinistra, che del centro – destra, in particolare nelle puntate del 18 e 25 novembre 2005, 23 dicembre 2005, 20 e 27 gennaio 2006;
- 4) l'errore di prospettiva in cui è incorso l'Ufficio è stato quello di valutare la fattispecie non già in una dimensione diacronica, tenendo conto che la trasmissione si inserisce in un ciclo di analoghi appuntamenti destinati a susseguirsi nel tempo, ma in una chiave focalizzata sull'analisi atomizzata del singolo programma andato in onda; peraltro, l'equilibrio tra le diverse posizioni politiche è stato rispettato in sede di replica, quando la messa in onda del programma in questione è stata affiancata da quella di altri due programmi, con la partecipazione di esponenti del centro – sinistra;
- 5) quanto al contenuto del programma, esso si proponeva di offrire un ritratto del Presidente del Consiglio uscente, non limitato alla sola esposizione delle posizioni politiche, ma comprendente l'esposizione della sua intera vicenda imprenditoriale e politica, attraverso una serie di testimonianze e di commenti;

- 6) quanto alla conduzione, la conduttrice si è limitata a presentare l'on. Berlusconi e gli altri ospiti e a rivolgere domande affatto coerenti con il tema del programma, astenendosi da ogni tono gratuitamente elogiativo o da commenti non pertinenti;
- 7) quanto all'articolazione del programma, la collocazione in prima serata si giustifica con l'evidente interesse delle tematiche politiche; analoga collocazione avrà luogo con l'eventuale puntata dedicata al prof. Prodi; quanto alla replica della trasmissione nel pomeriggio di domenica 5 febbraio, alle ore 16.00, va osservato che il programma è stato inserito nel contesto di un intero pomeriggio dedicato dalla rete all'informazione ed all'approfondimento politico;
- 8) la selezione del pubblico, è stata effettuata dalla società che fornisce abitualmente il pubblico per varie produzioni RTI e non in base alla collocazione politica; a tal proposito, la conduttrice ha ricordato la necessità di evitare manifestazioni eccessive da parte del pubblico, rilevando anche in modo espresso la presenza di simpatizzanti di Forza Italia, richiamati dalla conduttrice ad evitare di proporre domande compiacenti; infine, al programma hanno partecipato ospiti estranei al confronto politico;
- 9) infine, l'adozione di provvedimenti ripristinatori sanzionatori sarebbe priva di concreta attualità, considerata la disponibilità già manifestata dalla trasmissione e formalizzata ad invitare il leader dello schieramento di centro – sinistra, attribuendogli lo stesso spazio riconosciuto all'on. Berlusconi; l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 è prevista nel solo caso di inottemperanza ad un ordine dell'Autorità rivolto ad un destinatario specifico;

CONSIDERATO che la trasmissione “Liberi tutti – La voce degli italiani”, rientra nella categoria dei programmi di approfondimento informativo delle reti Mediaset, trattando tematiche riconducibili all'attualità politica, economica e sociale, come confermato dalle indicazioni contenute nel sito-*web* del gruppo Mediaset;

CONSIDERATO quanto disposto dagli articoli 1 e 2, commi 1, 3, 6 e 7, della delibera n. 22/06/CSP, secondo i quali le trasmissioni di approfondimento diffuse dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione previsti dalla legge, devono attenersi nel periodo non elettorale – e con particolare cura in quello pre-elettorale - , ai seguenti criteri : “... *rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione previsti dalla legge*”. “*Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento*”. “*Nel periodo pre-elettorale l'equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di trattamento nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando l'equilibrio tra*

*i diversi schieramenti”. “Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma – anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico – così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori”. “I criteri di cui al presente articolo devono essere rispettati all’interno di ciascuna rete o testata giornalistica”;*

RILEVATO che dai dati del monitoraggio e dalla registrazione della trasmissione risulta che nel programma in questione, su una durata complessiva pari a due ore, diciannove minuti primi e cinquantotto secondi, è stato attribuito al Presidente del Consiglio un tempo di parola pari a cinquantasei minuti primi e ventiquattro secondi;

RITENUTO di non poter accogliere le eccezioni e controdeduzioni contenute nella memoria per i seguenti motivi:

- a) l’eccezione relativa alla necessità di una valutazione “diacronica” del rispetto dei principi di pluralismo, sopra sintetizzato *sub* 1), 2), 3) e 4), non considera che nel periodo pre-elettorale l’equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura e, ove non venga realizzato nella singola trasmissione, il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali;
- b) che, peraltro, il discostamento dall’equilibrio risulta:
  - dal confezionamento, dall’impostazione e dallo svolgimento della trasmissione, improntati a finalità dedicatamente elogiative del personaggio politico ospitato, con significativi inserimenti di filmati rievocativi ispirati alle stesse finalità;
  - dalla collocazione in un giorno e in una fascia oraria diversi da quelli consueti della trasmissione secondo il relativo palinsesto, nonché dalla durata della stessa, esorbitante dall’ordinaria programmazione;
  - dalle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, caratterizzate dalla unicità dei punti di vista e dall’univoco orientamento delle testimonianze, tutte rivolte all’apprezzamento dell’operato del protagonista della puntata e totalmente prive di interventi critici;
  - che appare irrilevante la dichiarazione della stessa concessionaria che solo un quinto del parterre fosse costituito da simpatizzanti del personaggio intervistato, in quanto nella trasmissione non hanno trovato spazio domande di tenore diverso;
  - che, stanti le rilevate caratteristiche della trasmissione, il riequilibrio non può considerarsi realizzato con la ripetizione il giorno successivo di trasmissioni di programmi con la presenza di altri ospiti e in particolare di due programmi Matrix ospitanti esponenti politici di diverso schieramento, perché, a parte che tali presenze hanno trovato compensazione, nella stessa giornata, nella ripetizione della trasmissione *de qua* dedicata all’On. Berlusconi e a parte l’osservazione che si trattava di programmi di altra rete e testata giornalistica, in ogni caso le caratteristiche anomale, sopra illustrate, della trasmissione in

questione fanno sì che l'influenza sul libero convincimento dei telespettatori che la trasmissione stessa può avere esercitato sia tale da non poterla ritenere riequilibrata dalla trasmissione di altri programmi non improntati a tale connotazione;

RITENUTO pertanto che, quanto infine al profilo sanzionatorio applicabile, la delibera n. 22/06/CSP, nel richiamare espressamente sia le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 31 della legge n. 249/97, sia le misure ripristinatorie contemplate dall'articolo 10, commi 3 e 8 della legge n. 28, attribuisce immediata precettività alle disposizioni in essa contenute, individuando fattispecie determinate di violazioni e precetti riferibili a destinatari identificabili, cui peraltro la delibera stessa è stata notificata;

RITENUTA, pertanto, l'inosservanza da parte dell'emittente televisiva Rete 4 di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, commi 1, 3, 6 e 7, della citata delibera n. 22/06/CSP;

RILEVATO che l'inosservanza della citata delibera n. 22/06/CSP comporta, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della stessa, l'irrogazione ai soggetti responsabili, se, necessario previa diffida, delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'adozione delle misure ripristinatorie di cui all'articolo 10, commi 3 e 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATO, in relazione a quanto sopra, che il ripristino dell'equilibrio non potrebbe essere realizzato mediante un ordine che prescrivesse all'emittente di ospitare in una trasmissione successiva, come preannunciato dalla conduttrice, un rappresentante politico di opposto schieramento perché, per un verso una trasmissione conformata in modo normale non varrebbe a ristabilire l'equilibrio, mentre una trasmissione che fosse improntata alle stesse anomale caratteristiche rilevabili nella trasmissione *de qua* reitererebbe la censurata violazione delle disposizioni trasgredite, e in particolare di quelle che impongono, senza elusioni o deroghe, il rispetto dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento”;

RITENUTO, per l'effetto, che nel caso di specie, stante la rilevata impraticabilità dell'adozione di una misura ripristinatoria, per porre rimedio alla lesione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione si rende necessaria l'adozione della misura di cui all'articolo 10, comma 8, lett.a) della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari a €

10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), e nel massimo edittale pari a € 258.230,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00);

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari a circa quindici volte il minimo edittale, pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'attività svolta dalla società nella persona della conduttrice del programma non risulta adeguata e conducente a tale scopo;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società *de qua* è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

VISTI gli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della delibera n. 22/06/CSP e l'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO l'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, cap. 00187, di:

1. trasmettere sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4, nella medesima fascia oraria in cui è stato mandato in onda il programma "Liberi tutti – La voce degli italiani" del 4 febbraio 2006, e prima della data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un messaggio recante il seguente testo letterale: " Il programma "Liberi tutti – La voce degli italiani" non ha assicurato nella puntata del 4 febbraio 2006, ore 21.15, e, in replica in data 5 febbraio seguente, alle ore 16.00, i principi di pluralismo, obiettività,

completezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione previsti dagli articoli 1, 2, commi 1, 3, 6 e 7, e dall'articolo 4, comma 3, della delibera n. 22/06/CSP, sia per la prevalente partecipazione dell'on. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, della durata di cinquantasei minuti primi e ventiquattro secondi, che per le modalità di partecipazione e selezione del pubblico, suscettibile di influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori”;

2. di pagare la sanzione amministrativa di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), ingiungendo alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31, legge n. 249/97 irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procedimento n. EP/01 - 06”.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – all’attenzione della dott.ssa Laura Aria - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, 25 - Roma”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 06/69644926.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 9 febbraio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti